



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**COPIA**

*Villagrande Strisaili 25-05-2020*

**Ordinanza N. 32**

**OGGETTO: obblighi per i proprietari detentori di cani.**

**IL SINDACO**

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte degli stessi;

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in relazione alla non corretta detenzione di cani sul suolo pubblico o in luoghi aperti al pubblico con conseguenti rischi per l'incolumità dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato dalla presenza di cani nei luoghi pubblici, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

**Atteso che** è necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

**Ritenuto** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici ed in particolare nei centri abitati di questo Comune e nel parco di S. Barbara, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

**Visto** il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Vista** la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

**Vista** la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

**Visto** il D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 16 della legge nr° 3 del 16 Gennaio 2003;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14.01.2008;

**Vista** l'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;

**Vista** la Legge 267/2000

**ORDINA**

Per i motivi in premessa richiamati, ai proprietari di assicurare la custodia dei loro cani e di adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- l'utilizzo di un **guinzaglio** a una misura non superiore a 1,50 metri durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- di portare una **museruola**, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali (evidentemente in caso di animale pericoloso o di grossa taglia) o su richiesta delle autorità competenti;

- **di raccogliere le feci** portando con sé gli idonei strumenti per la pulizia della strada;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

### **SANZIONI**

- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00, riferita all'art. 672 del C.P. (Omessa custodia e malgoverno di animali) sanzione penale depenalizzata ai sensi dell'art. 33 della L. 689/81.
- **IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA.**
- La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale;
- Gli organi di polizia sono preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina;
- **Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.**

### **AVVERTE**

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che è fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri;
- che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e succ. mod. ed int., è I.D. ORRU' Mariano Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio;
- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
  - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
  - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia della presente ordinanza è esecutiva e deve essere pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni, ed inviata all'Ufficio Tecnico e al Comando Polizia Locale – sede, alla Azienda U.S.L. N. 4 Servizio Veterinario di Lanusei, al Comando Stazione Forestale di V.A. e al Comando Stazione Carabinieri di Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. di Lanusei.

SINDACO  
F.TO ALESSIO SEONI